

## PIACENZA, Accordo Costituzione Organismo Paritetico Provinciale 1/07/1998

### Accordo per la costituzione dell'O.P.P. CONFCOMMERCIO FILCAMS/CGIL FISASCAT/CISL UILTuCS/UIL PIACENZA

Tra la **Unione dei Commercianti della provincia di Piacenza** rappresentata dal Direttore Dott. STRUZZOLA GIOVANNI assistito dal Sig. EDINI STEFANO e la FILCAMS-CGIL, la FISASCAT-CISL, la UILTUCS-UIL rappresentate dai Segretari prov.li Sigg.ri COPELLI GIANNI, MORFINI MICHELE, BRUZZI EMANUELE, si convenuto di addivenire al presente accordo per la costituzione dell'Organismo Paritetico Provinciale:

premessso

- che le direttive comunitarie recepite dal DLgs. 626/94 e dal DLgs 242/96 hanno lo scopo di attuare misure volte a promuovere il miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori;

- che le parti intendono dare attuazione, per quanto di loro competenza, ad un protocollo d'intesa a valenza provinciale che definisca alcuni aspetti applicativi delle disposizioni vigenti dando attuazione agli adempimenti loro demandati in materia di consultazione e partecipazione dei lavoratori alla tutela e alla sicurezza sui luoghi di lavoro;

- che si ritiene che la logica che fonda i rapporti tra le parti intende superare posizioni di conflittualità ispirarsi a criteri di partecipazione

visto

- le disposizioni contenute nel DLgs. 626/94 e nel DLgs 242/96

- l'accordo raggiunto in data 18.11.96 sotto l'egida del Ministero del lavoro tra FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL e CONFCOMMERCIO si stipula e si conviene quanto segue

#### PREMESSA

Il presente Accordo applica e integra l'Accordo Nazionale 18.11.96.

L'Accordo nazionale del 18.11.96 (d'ora innanzi Accordo nazionale) ed il presente accordo discendono dal rinvio legislativo (artt. 18, 19, 22 del DLgs. 626) e ne assumono quindi valenza di fatto obbligatoria.

Le normative stabilite dal presente accordo, con particolare riferimento a quelle il cui rinvio demandato dal DLgs. 626, sono da considerarsi operanti per tutte le aziende comprese nella sfera di applicazione del CCNL Turismo e del CCNL Terziario distribuzione servizi.

#### 1. ORGANISMI PARITETICI

Ai sensi dell'Articolo 20, DLgs. 626 comma 1. ("A livello territoriale sono costituiti organismi paritetici tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, con funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori. Tali organismi sono inoltre prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti.") e comma 2 ("Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi bilaterali o partecipativi previsti da accordi interconfederali, di categoria, nazionali, territoriali o aziendali.") e dell'art. 13 dell'Accordo Nazionale costituito l'Organismo Paritetico Provinciale, d'ora innanzi denominato O.P.P..

Entro giorni 10 dalla stipula del presente Accordo:

- la Unione dei Commercianti di Piacenza indicherà propri 3 rappresentanti ed i relativi supplenti; --FILCAMS, FISASCAT, UILTuCS indicheranno 1 rappresentante ed i relativi supplenti per ogni organizzazione.

L'O.P.P. ha i seguenti compiti:

- adempimenti di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 626 del 1994

-- orientare e promuovere iniziative formative nei confronti dei lavoratori.

-- prima istanza di riferimento in merito a controversie, sia individuali che collettive, sorte sull'applicazione dei

diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti.

- individuare eventuali fabbisogni formativi specifici del territorio connessi all'applicazione del D.Lgs. 626/94 e proporli ai soggetti interessati, promuovere l'informazione e la formazione dei soggetti interessati sul tema della salute e della sicurezza sul lavoro;
- promuovere la formazione dei R.L.S., a tal fine predisporre appositi moduli formativi
- elaborare, anche tenendo conto delle linee guida dell'OPN., progetti formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro e promuoverne la realizzazione anche in collaborazione con l'Ente Regione e gli altri Enti territoriali, adoperandosi altresì per il reperimento delle necessarie risorse finanziarie pubbliche, anche a livello comunitario;
- individuare gli Enti di Formazione di riferimento autorizzati a certificare e rilasciare attestati.
- stabilire la ripartizione dei corsi per ciascun Ente e definire il costo a carico delle aziende per ogni corsista.
- impostare l'articolazione delle 32 ore di corso, stabilire il numero massimo di partecipanti e definire i contenuti minimi del programma dei corsi.

**INOLTRE:**

- assumere interpretazioni univoche su tematiche in materia di sicurezza in genere, che, se unanimemente condivise e formalizzate, costituiranno pareri ufficiali dell'O.P.P. e, in quanto tali, saranno trasmessi all'Organismo Paritetico Nazionale.
- ricevere i verbali con l'indicazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nonché tutte le altre comunicazioni previste dal presente Accordo;
- attuare le disposizioni relative ai RSLT;
- orientare sulla corretta applicazione delle disposizioni legislative da parte delle aziende anche promuovendo, in collaborazione con gli enti preposti, le necessarie iniziative
- richiedere alle aziende notizie in merito all'attuazione dei progetti per la sicurezza

**L'Organismo Paritetico :**

- assume le proprie decisioni all'unanimità; la decisione unanime si realizza a condizione che siano rappresentate tutte le organizzazioni stipulanti ;
- redige motivato verbale dell'esame e delle decisioni prese.

Le parti interessate (aziende, lavoratori o i loro rappresentanti) si impegnano a mettere in atto la decisione adottata.

L'O.P.P. per quanto riguarda gli aspetti amministrativi e organizzativi si avvarrà della struttura tecnico logistica dell' Ente Bilaterale. Presso l'Ente Bilaterale verrà istituito apposito fondo R.L.S.T.

## **2. Rappresentanti per la sicurezza**

Ai sensi dell' Articolo 18, comma 4 del DLgs 626/94 ("Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante per la sicurezza nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni, sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva") e a integrazione di quanto disposto dall'Accordo nazionale si conviene quanto segue:

- per tutte le imprese fino a 15 dipendenti e per tutte le imprese stagionali comprese quelle con oltre 15 dipendenti si procederà alla designazione del RLST. Faranno eccezione le imprese presso le quali, mediante accordo sindacale aziendale, stipulato con la partecipazione delle strutture periferiche delle parti firmatarie il presente accordo e da depositarsi presso l'O.P.P., si fisseranno modalità diverse.
- entro 10 giorni dall'avvenuta elezione l'azienda dovrà comunicare all'O.P.P. il/i nominativo/i ed i dati anagrafici compresi quelli di residenza del/i RLST eletti indicando: data e modalità di elezione; a quale corso di formazione parteciperà ogni singolo RLST; entro i successivi 30 giorni l'O.P.P. comunicherà all'impresa e al RLST se il corso conforme alle indicazioni fornite dall'O.P.P. .

### **2.1. RLST eletti prima dell'Accordo 18.11.96**

a) Le imprese fino a 15 dip. e tutte le altre imprese presso le quali prima dell'Accordo 18.11.96 sono stati eletti RLST, dovranno comunicare all'O.P.P. entro 60 giorni il/i nominativo/i ed i dati anagrafici compresi quelli di residenza del/i RLST eletti indicando: data e modalità di elezione; a quale corso di formazione abbia partecipato o parteciperà ogni singolo RLST; entro i successivi 60 giorni l'O.P.P. comunicherà all'impresa e al RLST se il corso potesse attestato per conformarsi alle indicazioni fornite dall'O.P.P. e/o quali procedure dovranno essere seguite per adeguarsi.

b) nell'impresa fino a 15 dipendenti e nell'impresa stagionale, l'assemblea dei lavoratori potrà a maggioranza degli aventi diritto, optare per aderire alla designazione del RLST

**2.2.** Al fine di poter svolgere l'assemblea retribuita in orario di lavoro finalizzata: a fornire informazioni ai lavoratori su prevenzione e sicurezza, all'elezione del RLST o per informare in merito alle funzioni del RLST, le OO. SS. FILCAMS, FISASCAT, UILTuCS territoriali potranno convocare annualmente un'assemblea

retribuita di un'ora in qualsiasi impresa o unitproduttiva, tale ora farparte del monte ore assemblee retribuite laddove previsto per legge o per contratto.

La convocazione dell'assemblea verrcomunicata all'azienda ed ai dipendenti con un anticipo di almeno 3 giorni. Copia della convocazione verrinviata anche all'O.P.P.

Tali assemblee verranno effettuate prioritariamente presso quelle aziende nelle quali non stato eletto il RSLA o che non hanno aderito all'O.P.P. per il RLST e presso quelle che non hanno completato le procedure di adeguamento sulla base delle indicazioni fornite dall'O.P.P.

- L'O.P.P. individueri settori maggiormente a rischio per determinare le prioritdi intervento

**2.3.** Per finanziare l'attivitdei RLST tutte le imprese sono tenute a versare, a loro carico, mensilmente all'O.P.P. lo 0,10% del monte salari.

A tale scopo verrcostituito un apposito fondo presso l'Ente Bilaterale.

Tale versamento risultercomprensivo e compenserle ore di formazione obbligatoria del RLST, i permessi retribuiti, i costi della formazione dei RLST, le spese operative dei RLST e di funzionamento dell'O.P.P..

Entro un anno le parti si incontreranno per verificare il presente accordo con particolare riferimento all'operativitdegli strumenti costituiti nonché alle modalite quantitdi contribuzione. Fino al compimento di tale verifica i supporti logistici, di segreteria dell'O.P.P. e dei suoi eventuali momenti decentrati saranno a carico della Unione dei Commercianti.

- Le imprese con RLSA contribuiranno al finanziamento dell'O.P.P. nella misura dello 0,05% del monte salari limitatamente alle retribuzioni dei mesi di Novembre, Dicembre ed alla tredicesima mensilit

Per gli stagionali il finanziamento si riferiralle retribuzioni dei mesi di Giugno, Luglio, Agosto e Settembre.

Per i tempi determinato il finanziamento si riferirai periodi di lavoro prestato.

### **3. FORMAZIONE**

Ai sensi dell' Articolo 18, comma 7 del DLgs 626/94 (" Le modalite i contenuti specifici della formazione del rappresentante per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale di categoria con il rispetto dei contenuti minimi previsti dal decreto di cui all'art. 22, comma 7."); ai sensi dell'art. 22 comma 1 ("Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore, ivi compresi i lavoratori di cui all'art. 1, comma 3, ricevano una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni"); comma 5 ("I lavoratori incaricati dell'attivitdi prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono essere adeguatamente formati."); comma 6 ("La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti di cui al comma 4 deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'art. 20, durante l'orario di lavoro e non pu comportare oneri economici a carico dei lavoratori."); in riferimento al Decreto dei Ministeri del Lavoro e della Sanitemanato in applicazione del comma 7 dell'art. 22 si conviene che:

- L'Organismo Paritetico sarsezione staccata dell'Ente Bilaterale e si avvarrdella collaborazione dell'Ente Bilaterale anche per organizzare specifici corsi destinati, oltre che ai Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza, ai responsabili aziendali per la sicurezza, ai lavoratori dipendenti compresi i nuovi assunti e gli stagionali, ai datori di lavoro.

- Il costo relativo alla partecipazione al corso a carico:

-- del fondo costituito presso l'Ente Bilaterale limitatamente ai RLST

-- della singola impresa, mediante specifico versamento all'apposito fondo costituito presso l'Ente Bilaterale, in tutti gli altri casi .

- Annualmente l'O.P.P. indicheril costo dei corsi. L'E.B., fermo restando che nessun onere puessere a carico dei lavoratori, potrconcorrere alla spesa per i corsi limitatamente ai soci.

- L'attestato di frequenza ai corsi dovressere vidimato dall'O.P.P. e dovressere conservato in una copia presso l'O.P.P. e in una copia in azienda.

- in applicazione dell'art. 10 dell'Accordo Nazionale, i corsi pari ad almeno 32 ore saranno indirizzati nei confronti di tutti i RLS sia di elezione aziendale che di designazione territoriale individuando le singole specificited i contenuti formativi e prevedendo anche la definizione del ruolo del RLS.

- Sulla base delle indicazioni fornite dall'Organismo Paritetico, anche mediante apposite convenzioni da stipularsi con gli enti di formazione, verranno definiti specifici moduli formativi

### **4. PERMESSI RETRIBUITI**

Ai sensi dell'art. 19 comma 2 ("Il rappresentante per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l'esercizio delle

funzioni e delle facoltà riconosciute agli." e del comma 3 ("Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale") in applicazione del Contratto collettivo nazionale si conviene:

- i RLSA hanno diritto, oltre che ai permessi di legge, ai permessi previsti dall'Accordo Nazionale; copia della richiesta di permesso retribuito, da compilarsi su modulo predisposto dall'O.P.P., va inviata all'azienda con le modalità previste dall'Accordo nazionale. Entro il 31 gennaio di ogni anno le imprese indicheranno all'O.P.P. l'entità dei permessi usufruiti. L'equivalente monetario pari all'ammontare dei permessi non usufruiti, rispetto a quanto previsto dall'Accordo nazionale, verrà versato entro il 31 marzo di ogni anno al fondo R.L.S.T. presso l'Ente Bilaterale; tali versamenti sono da destinarsi per contribuire alle spese di formazione: dei RLSA o, in seconda istanza, a quelle per gli addetti prevenzione incendi e primo soccorso.

#### **5. DECORRENZA**

Il presente accordo avrà decorrenza dall'1-7-1998 e potressere rivisto qualora modifiche legislative lo rendessero necessario.

Esso sarà valido per tutte le Aziende in cui vengono applicati i CCNL del Terziario e del Turismo.

Per quanto non previsto si farà riferimento all'accordo nazionale del 18-11-1996.

PIACENZA 1° Luglio 1998

per l'Unione Commercianti di Piacenza \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

per FILCAMS/CGIL \_\_\_\_\_

per FISASCAT/CISL \_\_\_\_\_

per UILTuCS/UIL \_\_\_\_\_